

N. 03161/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01501/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2014, proposto da:
Pietro Di Lorenzo, rappresentato e difeso, dall'avvocato Clemente Cecere Palazzo, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cervantes, 55/5, presso l'avv. Augusto Vigo Majello;

contro

Comune di Limatola, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Izzo, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso lo studio dell'avvocato Guglielmo Conca alla via Tommaso Caravita n. 10;

per l'annullamento

del provvedimento del 27.1.2014, prot. 2014 0000612 notificato in data 4.2.2014 di rigetto dell'istanza di accesso agli atti con la quale il ricorrente, in qualità di consigliere comunale richiedeva al Sindaco del Comune di Limatola l'accesso al fine di prendere visione dei ruoli per cittadini ed imprese contribuenti TARES 2013 (adottata con delibera di consiglio comunale n.32 del 30.9.2013), richiesta incardinata in data 2.1.2014, prot. n. 2014 0000026 Ingresso e con atto di intimazione in data 2.1.2014, prot. n. 2014 0000025 Ingresso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Limatola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, consigliere comunale di minoranza del Comune di Limatola, in data 2 gennaio 2014 ha presentato al

Sindaco una richiesta di visione "dei ruoli per cittadini e imprese contribuenti TARES 2013 (adottata con delibera di consiglio comunale n. 32 del 30.9.2013)".

In data 27 gennaio 2014, il Comune, rilevato che non è possibile evadere nella sua totalità la richiesta in quanto "essa presuppone la presa di conoscenza di dati assolutamente sensibili e quindi direttamente tutelati dalla legge sulla privacy", ha negato l'accesso.

Avverso tale atto di diniego il ricorrente ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune intimato, costituito in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.

Il ricorrente ha verbalizzato all'odierna camera di consiglio, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, la propria richiesta di non tenere conto della memoria depositata dal Comune in data 16 maggio 2014 in quanto tardiva.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, può prescindersi dall'esaminare la questione in rito posta dal ricorrente.

Come emerge dalla narrazione in fatto, l'oggetto della domanda di accesso formulata dal ricorrente in qualità di consigliere comunale di minoranza del Comune di Limatola, è la presa visione dei "ruoli per cittadini e imprese contribuenti TARES 2013".

Il Comune ha negato l'accesso opponendo la riservatezza dei dati richiesti.

Com'è noto, l'art. 43, comma 2, del T.U.E.L. attribuisce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, "utili all'espletamento del proprio mandato" essendo gli istanti "tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Tale diritto, come costantemente affermato in giurisprudenza, ha una portata molto più ampia rispetto a quello generalmente previsto dall'art. 22, l. n. 241 del 1990 e ciò con riguardo sia alla legittimazione, sia al contenuto della pretesa ad accedere ai documenti amministrativi, sia, infine, all'assenza di particolari obblighi di motivazione e/o formalità (così, da ultimo, T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 12 ottobre 2012, n. 305, nello stesso senso Consiglio Stato sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963). In particolare, nessuna limitazione può derivare al diritto d'accesso del consigliere comunale agli atti del Comune, qualunque sia il loro destinatario, dalla natura riservata delle informazioni richieste essendo per legge vincolato al segreto d'ufficio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8.9.2011, n. 5053).

Risulta da quanto precede che il Comune non poteva opporre alla richiesta avanzata dal ricorrente l'esigenza di tutelare la riservatezza dei dati in questione.

Ciò premesso, il Collegio deve, comunque, farsi carico della verifica della sussistenza di tutti i presupposti per concedere l'accesso. Deve, infatti rammentarsi che il giudizio in materia di accesso anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, dovendo essere proposto contro l'atto di diniego o avverso il silenzio diniego formatosi sulla relativa istanza nel termine perentorio di trenta giorni, è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni eventualmente addotte dall'amministrazione per giustificare il diniego.

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'istanza è stata formulata in maniera specifica avendo il ricorrente esattamente individuato l'oggetto dell'accesso nella presa visione dei "ruoli per cittadini ed imprese contribuenti TARES 2013 (adottata con delibera di consiglio comunale n. 32 del 30.9.2013)". Lo stesso Comune nel negare l'accesso per motivi di privacy ha perfettamente compreso che si tratta della presa visione "in dettaglio" dei ruoli TARES 2013 (cfr. diniego impugnato) e non come esposto oralmente dalla difesa comunale della richiesta di accedere alla delibera di consiglio comunale n. 32/2013 (riguardante la determinazione delle tariffe) o alla determinazione del responsabile del servizio n. 243 del 29 ottobre 2013 (peraltro, entrambe pubbliche) recante in allegato il riepilogo per categorie (famiglie e imprese) dei ruoli TARES. E', infatti, evidente che l'oggetto dell'accesso viene individuato dall'istante nel dettaglio dei ruoli TARES 2013 e dei relativi importi che riguardano i singoli contribuenti (cittadini e imprese) e non degli importi aggregati per categoria.

In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere accolto con conseguente accertamento del diritto all'ostensione, per effetto del quale l'amministrazione dovrà consentire l'accesso, secondo le modalità indicate in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'amministrazione di consentire alla parte ricorrente di prendere visione e di estrarre copia, eventualmente, se meno oneroso, in formato elettronico, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Condanna il Comune di Limatola a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere

Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)